

## **TI\_GERICHTE 80.2014.250 vom 26. Februar 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2014.250\\_d20140226](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.250_d20140226)

FR: TI\_GERICHTE 80.2014.250 du 26 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 80.2014.250 del 26 febbraio 2014

### **Regeste**

Procedura: reclamo, lingua ufficiale, termine per traduzione, lettera indirizzata alla casa di vacanza e non al domicilio dei contribuenti, reazione ritardata, buona fede

### **Erwägungen**

#### **E. 33**

consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579); - tornando al caso dei ricorrenti, questi ultimi hanno riconosciuto, sia nel ricorso sia nella successiva replica alle osservazioni dell'Ufficio di tassazione, di aver trovato la lettera dell'11 marzo 2014 nel corso del mese di luglio, in occasione della loro permanenza a \_\_\_\_\_; - anche se, a tale momento, il termine che l'Ufficio di tassazione gli aveva attribuito per la traduzione del reclamo era ampiamente scaduto, il principio della buona fede imponeva loro o di procedere comunque alla traduzione del reclamo, spiegando al destinatario le ragioni del ritardo, o perlomeno di esigere dall'autorità l'attribuzione di un nuovo termine per conformarsi ai requisiti di ricevibilità del reclamo; - essi hanno invece preferito ignorare il contenuto della lettera in questione, con la conseguenza che, con decisione dell'11 settembre 2014, l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il loro reclamo; - in queste circostanze, la decisione impugnata appare legittima, poiché i contribuenti erano stati messi in condizione di conformare il loro gravame alle esigenze formali previste dal diritto cantonale; - il ricorso è conseguentemente respinto; - la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 400.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi \_\_\_\_\_ fr. 80.- per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 480.- sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.